

## DETERMINA N 6/21/DRS

### ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSA INSTAURATA DA TELECOM ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI VODAFONE ITALIA S.P.A RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE IN CORRENTE CONTINUA FORFETTARIA PER MODULI STANDARD N3 DI COLOCAZIONE

#### IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA l’istanza del 20 novembre 2020, con la quale la società Telecom Italia S.p.A. (nel seguito “*Tim*”) ha richiesto l’avvio di un procedimento finalizzato alla risoluzione di una controversia, ai sensi dell’art. 23 dei richiamati *Codice* e del *Regolamento*, nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. (nel seguito “*Vodafone*”) avente ad oggetto la “*Contestazione delle fatture relative alla fornitura del servizio di alimentazione in corrente continua forfettaria per moduli standard N3 di collocazione operata da Vodafone dal mese di novembre 2018 in avanti*”;

VISTA la nota del 22 aprile 2021 con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, la *Direzione*) ha convocato in udienza TIM e Vodafone (nel seguito le *Parti*) per il giorno 13 maggio 2021, al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili alla valutazione del caso, invitando contestualmente le società a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la comunicazione inoltrata dalle parti - Vodafone e TIM - rispettivamente con e-mail dell'11 e 12 maggio con cui le stesse hanno richiesto all'Ufficio un rinvio dell'udienza con data da concordare successivamente;

VISTA la nota di TIM del 15 giugno 2021 con cui, comunicata la rinuncia all'istanza, la stessa ha richiesto l'archiviazione del procedimento in oggetto ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del *Regolamento* ;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

#### **DETERMINA**

1. L'archiviazione della controversia insorta tra Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A. di cui in epigrafe.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE  
Giovanni Santella